

Comune di Sestola (Mo)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di _____1a_____ convocazione. Seduta _____pubblica_____

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TARI ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove addì tredici del mese di marzo

alle ore 19.00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presenti/Assenti
1. MARCO BONUCCHI	P
2. FABIO MAGNANI	A
3. DALLE NOGARE DAVIDE	P
4. BOSELLI MARTINA	P
5. GIANCATERINO EMANUELE	P
6. SCORCIONI GIUSEPPINA	P
7. MORENA TINTORRI	P
8. MARISA BURCHI	P
9. POGGIOLI MASSIMO	A
10. TINTORRI ANNIBALE	A
11. BALBONI RICCARDO	P

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig.a Berti Monica il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti MARCO BONUCCHI

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 6 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati

- l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, disciplinante la competenza del Consiglio Comunale in materia di regolamenti dell'Ente, di poteri di indirizzo dell'attività dell'Ente e di istituzione e ordinamento dei tributi;
- l'art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 nonché il comma 169 - art. 1 - della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevedono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che fissa al 31 dicembre di ciascun anno il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo
- dato atto che con Decreto del Ministero degli Interni il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2019 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31/03/2019;
- l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che suddivide la IUC nell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita
- ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, cessa di avere applicazione la TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi) disciplinata dall'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 (G.U. 6/12/2011 n. 284) e s.m.i.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/214 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel territorio del Comune che determina la disciplina della TARI, i criteri di determinazione delle tariffe, la

classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni e la tariffa giornaliera di smaltimento.

- con l'attuale servizio di raccolta non è ancora stato realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico per cui si rende necessario commisurare le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie;

Per tanto, ai sensi della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

- la TARI è corrisposta in base a tariffa annuale e la tariffa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri recati dal DPR 27 aprile 1999 n. 158 (cd metodo normalizzato);
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica;
- la tariffa, tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti è determinata, per ogni categoria o sottocategoria omogenea, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- occorre procedere alla copertura integrale dei costi relativi al servizio rifiuti mediante applicazione di una tariffa unica;

Precisato che

la determinazione delle tariffe è il risultato di un'analisi che tiene conto dei seguenti aspetti:

- la ripartizione dei costi fra utenze non domestiche e domestiche è stata effettuata sulla base dei quantitativi dei rifiuti calcolati attraverso la scelta dei coefficienti;

Dato atto che

- a seguito dei risultati sopra evidenziati, si ritiene congruo ripartire il carico complessivo dei costi fra le due macro categorie di utenza nella misura del 81.32% a carico delle utenze domestiche e del 18.68% a carico delle utenze non domestiche;
- il presente provvedimento è coerente con gli equilibri complessivi del bilancio per l'esercizio 2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 31.07.2018, ai sensi della normativa vigente;

Visto

- il quadro tariffario finale che tiene conto di tutto quanto specificato in precedenza, rappresentato nell'Allegato n. 1 al presente atto, concernente sia le utenze domestiche che le utenze non domestiche;
- il D. Lgs. n.267/2000 ed il vigente statuto comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tributi;
- Con voti favorevoli 8, contrari 1 (Balboni Riccardo);

D E L I B E R A

- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti);
- di approvare e confermare le Tariffe componente TARI anno 2019 nella stessa misura di quelle approvate nell'anno 2018 (Tributo servizio gestione rifiuti),
- di prendere atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata annualmente dalla Provincia di Modena pari, per il 2016, al 5 %;
- di prendere atto che il presente provvedimento è coerente con gli equilibri complessivi del Bilancio per l'esercizio 2019, ai sensi della normativa vigente;
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
MARCO BONUCCHI

Il Vice Segretario Comunale
Berti Monica